Civile Ord. Sez. 5 Num. 26480 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: ANGARANO ROSANNA
Data pubblicazione: 08/10/2026

Proposta di definizione anticipata – rinuncia al ricorso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3893/2025 R.G. proposto da:

GHIA PIERO, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Motta

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, n. 3336/2024, depositata il 24 dicembre 2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2026 dal consigliere Rosanna Angarano.

Rilevato che:

Piero Ghia ricorreva per cassazione, nei confronti dell'Agenzia delle entrate che resisteva a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe;

in data 25 settembre 2025 veniva formalmente comunicato alle parti atto, intestato quale proposta di definizione anticipata, privo, in realtà, di qualsiasi contenuto, ovvero completamente in bianco. In assenza di formale opposizione, veniva fissata adunanza in camera di Consiglio;

in data 26 maggio 2026 parte ricorrente ha depositato istanza con la quale, evidenziando di non aver spiegato opposizione, con conseguente rinuncia al ricorso, ha chiesto l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.

Considerato che:

Il Collegio ritiene che non si sia perfezionata la fattispecie estintiva collegata al procedimento di cui all'art. 380-*bis* c.p.c., stante l'inesistenza di un provvedimento qualificabile come proposta di definizione anticipata; tale, infatti, non può valutarsi un atto privo di qualsiasi motivazione e recante la sola intestazione.

Ciononostante, la successiva istanza di estinzione rileva come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo;

deve provvedersi, invece, alla liquidazione delle spese in quanto l'accertamento del difetto di interesse (ancorché sopravvenuto) comporta la pronuncia sulle spese giudiziali in ragione del sostanziale riconoscimento di una soccombenza (cfr. Cass. n. 16150/2010). Per altro, la condanna alle spese è prevista anche in caso di estinzione del giudizio per mancata opposizione alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non sussistono, invece, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002 la cui *ratio* va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, nella specie, per difetto di interesse (tra le tante Cass. n. 34109/2022).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e condanna il ricorrente a corrispondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.150,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2026.

Il Presidente

Lucio Napolitano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale